
RECENSIONI

VITTORIO NEPPI, *Il contratto estimatorio e il commercio odierno*, Ferrara, Stab. Tip. Taddei, 1926.

Non è facile dare un giudizio sul lavoro del NEPPI, che presenta caratteristiche addirittura contraddittorie fra di loro: talvolta ordinato e preciso, accurato nella ricerca, corretto nelle conclusioni; talvolta debole, trascurato, inesatto nella terminologia giuridica, come rileva anche il CANDIAN nella sua severa recensione in Riv. di dir. comm. 1927, I, 74.

A queste inesattezze nel linguaggio giuridico si deve forse attribuire la soluzione parzialmente errata che il NEPPI dà alla ricerca sulla natura giuridica del contratto estimatorio, che egli concepisce come un deposito di cosa mobile alla quale venga assegnato consensualmente un prezzo di stima, cosicchè il depositario avrebbe la facoltà di liberarsi dall'obbligazione col versamento di quel prezzo, e ciò in forza di una **promessa unilaterale** di vendita **accettata** dal depositario. Ora non è chi non veda come questa promessa di vendita non potrebbe aver l'effetto di *consentire* al depositario di restituire il prezzo, e ciò perchè la promessa di vendita non è un contratto traslativo di proprietà, ma un contratto a contenuto obbligatorio il cui oggetto consiste nell'obbligo di trasferire la proprietà mediante un nuovo consenso che deve prestarsi successivamente con una nuova manifestazione di volontà. Si aggiunga poi che la promessa accettata dall'*accipiens* avrebbe effetti obbligatori anche per lui, cosicchè egli non avrebbe la *facoltà* di liberarsi col versamento del prezzo, ma ne avrebbe l'*obbligo*, potendo il *tradens* costringerlo all'adempimento del contratto preliminare di vendita, cioè a dire al pagamento del prezzo, obbligazione questa il cui adempimento coattivo è sempre possibile.

La soluzione sarebbe stata ovvia se invece di promessa unilaterale accettata il NEPPI avesse parlato di proposta di vendita fatta dal *tradens* all'*accipiens* e che costui potrebbe accettare finché ha la detenzione della cosa mobile depositata.

Ma andiamo per ordine. Il contratto di cui trattasi si ha quando taluno prende in consegna una cosa mobile allo scopo di venderla, ed assume l'obbligo di pagarne il prezzo di stima previamente fissato, qualora non restituisca la cosa. Al contratto viene di regola apposto un termine il quale però normalmente ha funzione di provocare la chiusura dei conti e non di fissare la scadenza. L'*accipiens* assume a proprio carico le spese di custodia, di vendita, del fido ed eventualmente anche quelle di spedizione e di rispedizione, e trova il suo compenso eventuale nella differenza tra il prezzo di stima e quello che potrà realizzare con la vendita. Questo contratto ha carattere reale, e proprietario della cosa resta il *tradens* finché non sia venduta o l'*accipiens* non dichiararsi di tenerla per sé.

Facile riesce il dimostrare che non si ha nel caso presente una vendita, ed invero da questo contratto deriverebbe come unica obbligazione a carico dell'*accipiens* il pagamento del prezzo, mentre nel nostro caso l'*accipiens* può sempre liberarsi con la restituzione della cosa consegnata per la vendita.

Neanche si può parlare di vendita sotto condizione: la condizione sospensiva è da escludere perché sarebbe meramente potestativa per l'*accipiens* (art. 1162 e 1452 c. civ.); così pure deve escludersi la condizione risolutiva perché è chiara intenzione delle parti di non operare alcun trasferimento di proprietà fin dalla conclusione del contratto, e troppo artificioso sarebbe il ritenere che accanto alla condizione risolutiva ce ne sia anche una sospensiva del trasferimento di proprietà.

Quanto alla promessa di vendita ne ho già dimostrata l'insussistenza e non è il caso di ripetersi.

Si deve ugualmente accedere all'opinione del NEPPI, là dove egli esclude l'esistenza di un rapporto di società, di locazione di opera o di mandato, a proposito del quale ultimo egli fa rilevare che con tale contratto contrastano: la possibilità data in ogni momento alle parti di pretendere e correlativamente di offrire la restituzione della cosa; l'interesse prevalente dell'*accipiens* nel concludere la vendita; la mancanza di un obbligo da parte di lui di curare la vendita. Si può aggiungere che di mandato non può parlarsi perché il contratto in discorso è un contratto reale.

Quanto precede non mi induce però a ritenere (come ho già detto in principio) che la teoria del NEPPI debba essere accolta. Egli configura il contratto di cui trattasi come un *deposito regolare modificato*. E le modificazioni sarebbero tre: « a) quella per cui, normalmente, la consegna « della cosa è preceduta o accompagnata dalla assegnazione consensuale

« di un determinato prezzo alla cosa stessa; b) una seconda, con cui si
« viene a creare nel depositario il diritto di liberarsi, a proprio piacere,
« dalla sua obbligazione, oltreché con la restituzione della cosa, anche col
« versamento al deponente del prezzo, come sopra fissato; c) la terza,
« che si fonda sulle altre due e che si concreta in una promessa unila-
« terale di trasferimento di dominio, fatta dal deponente al depositario e
« da questi accettata, per l'eventualità che la cosa, al termine del negozio,
« non sia stata ancora venduta e che il depositario paghi il detto prezzo »
(pag. 163 - 164).

Queste modificazioni, come argutamente nota il CANDIAN, fanno pensare ad una operazione di ortopedia che snatura il concetto di deposito e, aggiungo io, distrugge la costruzione così faticosamente eretta. Mi sembra quindi più opportuno accostarsi alla tesi del BOLAFFIO (*Riv. di dir. comm.* 1919, I, 381) accolta dal GALLUPPI (*Il contratto librario in conto deposito*, Coop. Tip. Azzoguidi, Bologna, 1922, e *Il contratto in conto deposito tra editore e libraio*, in *Riv. di dir. comm.* 1920, II, 635) secondo i quali si avrebbe un contratto di deposito concluso allo scopo di agevolare un successivo eventuale contratto di compravendita tra *accipiens* e *tradens*.

A mio parere si ha un **contratto preparatorio di deposito**, cioè un contratto di deposito diretto a fornire il mezzo per la eventuale formazione successiva del secondo contratto, che sarà di compravendita (vedi a proposito del contratto preparatorio: SCIALOJA A., *Saggi di vario diritto*, vol. I, Roma 1927, pag. 167 e segg.). Il *tradens* ha l'intenzione di vendere la cosa mobile, oggetto del contratto, ma l'*accipiens* non ha in quel momento la volontà di acquistarla se prima non la abbia rivenduta, e pertanto il *tradens* offre in vendita la cosa all'*accipiens* per il prezzo di stima determinato di accordo fra le parti, e, per agevolargliene la rivendita, gliela dà in deposito. Da questa convenzione sorge nell'*accipiens* l'obbligazione di custodire la cosa e di restituirla; nel caso però in cui egli accetti la offerta di vendita (perché abbia rivenduta la cosa o per altra ragione), si conclude un contratto di compravendita che estingue il deposito, e pertanto l'*accipiens* divenuto compratore assume l'obbligazione di pagare il prezzo.

Non c'è quindi obbligazione alternativa, come ritengono il BOLAFFIO ed il GALLUPPI, nè obbligazione con *facultas alternativa*, come sostiene il NEPPI, secondo cui la cosa depositata è *in obligatione* ed il prezzo *in facultate solutionis*.

Infatti non mi sembra possibile concepire una obbligazione alternativa in cui uno dei due oggetti in obbligazione sia di proprietà del creditore che ne

sopporta i rischi e pericoli, nè una obbligazione con facoltà alternativa che, senza l'intervento di una novazione, ad un certo momento si concentri nell'obbligazione di prestare la cosa che prima era solo in *facultate solutionis*. Tanto meno si può accedere all'opinione del CANDIAN, per il quale il prezzo è in *obligatione* e la cosa in *facultate solutionis*; infatti non può dubitarsi che la proprietà della cosa permane nel *tradens*, il quale ne sopporta anche i rischi e pericoli nella sua doppia qualità di proprietario e di creditore.

Io ritengo che l'obbligazione dell'*accipiens* sia una obbligazione semplice: di custodire e restituire la cosa nella fase preparatoria del deposito, cioè fino a quando non sia conclusa la vendita; di pagare il prezzo dopo la vendita, e ciò per la forza novativa della compravendita. Ma si potrebbe obiettare: come si concilia questa teoria della proposta di *vendita* col fatto che l'*accipiens*, se è costituito in mora per la restituzione della cosa, può essere costretto dal deponente a pagarne il prezzo convenuto? Il BOLAFFIO spiega questa obbligazione ritenendo che in seguito alla mora il diritto di scelta passa dal debitore al creditore; bene a ragione però il NEPPI gli oppone che questa inversione nel diritto di scelta non è una conseguenza normale della mora. Ma neanche egli mi sembra che dia la soluzione esatta sostenendo che quell'obbligazione è una conseguenza della perfetta equivalenza tra la cosa ed il prezzo, e dello scopo economico del contratto, cosicché l'inadempimento del depositario trasformerebbe la sua obbligazione in alternativa con facoltà di scelta al creditore (pag. 198). Questa teoria, così esposta, mi sembra ancora più arrischiata di quella del BOLAFFIO; preferisco pensare che al deponente, in seguito all'inadempimento del depositario, venga attribuito il diritto di rifiutare l'adempimento tardivo e di pretendere invece il risarcimento del danno (art. 1165 c. civ.), il quale consisterà appunto nel pagamento del prezzo di stima.

La tesi secondo cui si tratta sempre di una obbligazione semplice non viene quindi contrastata da quel diritto attribuito al deponente in seguito alla mora; oggetto della prestazione è unicamente la restituzione della cosa depositata, sino a quando la eventuale compravendita non venga a novare l'obbligazione precedente, oppure l'inadempimento del depositario non induca il deponente a richiedere, invece della cosa, il risarcimento dei danni consistenti nel prezzo di stima.

Ma in quale momento si perfeziona questo eventuale contratto di compravendita?

Occorre evidentemente distinguere il caso in cui l'*accipiens* vende la cosa a terze persone, da quello in cui la acquisti per proprio conto; nel

primo caso la compravendita fra il *tradens* e l'*accipiens* si perfeziona contemporaneamente alla rivendita fatta da quest'ultimo (art. 36 c. comm., 2.º comma); nel secondo caso occorre invece che la dichiarazione di volontà dell'*accipiens* rivolta all'acquisto della merce giunga a notizia del *tradens* (art. 36 c. comm., 1.º comma). Fino a che la compravendita non è perfetta il *tradens* ha il diritto di revocare la proposta, nè a ciò si oppone l'esistenza del deposito, poichè, come ho detto, il termine ha il solo scopo di provocare la chiusura dei conti. Normalmente però il *tradens* anzichè revocare l'offerta assegna all'*accipiens* un termine, scaduto il quale dovrà essere restituita la cosa o pagato il prezzo. Correlativamente l'*accipiens* ha in qualunque momento il diritto di restituire al *tradens* la cosa ricevuta, rifiutando così definitivamente la proposta,

Durante il periodo del deposito l'*accipiens* non ha l'obbligo di curare la rivendita della cosa depositata; ma poichè i contratti vanno eseguiti in buona fede ed obbligano anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo l'equità, sembra a me che l'*accipiens* non solo non debba ostacolare la rivendita, ma debba anche spendere una qualche attività per favorirla. Talvolta potrà bastare l'esistenza di un negozio di pertinenza dell'*accipiens* per assolvere quest'obbligo (così per esempio nel caso del libraio), tal'altra si richiederà che costui esponga la cosa in modo che il pubblico possa vedere che essa è posta in vendita, e così via.

Il caso fortuito è a carico del *tradens*, e l'*accipiens* risponde della colpa *in concreto* come qualunque depositario; non mi sembra però che si possa consentire col NEPPI nel ritenere che questa colpa deve essere valutata con maggior rigore a termini dell'art. 1844 c. civ. (pag. 180). Il notissimo frammento di Ulpiano (fr. 4 D XII, 1), citato dal NEPPI per dimostrare che è inconcepibile un deposito nell'interesse esclusivo del depositario, è stato da lui involontariamente alterato, quando afferma (pag. 181, nota 1) che il deposito fatto nelle mani dell'eventuale mutuario giovava anche al deponente perchè costui, essendo in procinto di porsi in viaggio, avrebbe dovuto lasciare a casa incustodito il proprio denaro, e pertanto aveva anche egli interesse a concludere il deposito. Invece quel frammento non accenna affatto a questa mancanza di custodia, mentre energicamente fa rilevare che il deponente non ha nessun interesse di stipulare il mutuo (*si quis nec causam nec propositum foenerandi habuerit*).

Fissata in tal modo la natura giuridica del contratto, devo logicamente dedurre, analogamente alla opinione del BOLAFFIO, che esso è un atto obbiettivo di commercio come deposito per causa di commercio, essendo stipulato allo scopo di favorire una compera con l'intenzione di rivendere.

Dalle osservazioni che precedono scaturisce come logica conclusione il rilievo da me fatto in principio di questo breve scritto: che cioè una maggiore esattezza nel linguaggio giuridico avrebbe forse portato il NEPPI a perfezionare la teoria del BOLAFFIO senza perdersi dietro a quella promessa di vendita che gli è sembrata così suggestiva, ma che non ha nulla da vedere col contratto in questione. Partito dal giusto concetto che in questo contratto si ravvisa anzitutto un deposito regolare, bisognava evitare di snaturarlo al punto da consentire al depositario di liberarsi pagando il prezzo della cosa depositata invece di restituirla in individuo.

Inoltre sarebbe stato desiderabile un più preciso sviluppo degli argomenti che portano ad escludere che nel contratto estimatorio si possa ravvisare un rapporto di mandato, di società, di locazione di opera, o di vendita, specialmente per quanto riguarda la vendita sotto condizione. Così pure ho notato con sorpresa come il NEPPI non abbia pensato di esaminare il contratto in questione sotto il profilo della *fiducia*; eppure la sua concezione del depositario che aliena legittimamente la cosa di cui non ha la proprietà fa subito pensare al concetto di proprietà fiduciaria, ed in uno studio che vorrebbe essere completo, come quello del NEPPI, questa ipotesi avrebbe dovuto essere largamente trattata. E sono indotto a pensare che il lavoro del NEPPI sia stato più diligente che ponderato, cosicchè egli si è limitato a trattare solo quegli argomenti che già altri aveva svolto prima di lui: l'incertezza nella visione dei vari problemi giuridici, dominante quasi sempre in questo libro, mi conferma nella mia impressione.

Ma a parte queste mende, la cui gravità non va certo dissimulata, il NEPPI merita un sincero elogio per il contributo da lui apportato nella ricerca della natura giuridica del contratto estimatorio, quale si presenta nel commercio odierno, portando nuovi argomenti a favore della teoria per cui a base di questo contratto vi è un deposito regolare.

ROSARIO MAZZONE.

EUGENIO FLORIAN, *La teoria psicologica della diffamazione*, p. XI - 300, Torino, Bocca, 1927.

Ho riletto questo studio con interesse non diminuito dal fatto di conoscerne a fondo il contenuto, sia perchè un libro buono lo si rilegge sempre volentieri, sia perchè il riesame avviene, per me, in una condizione di spirito più serena (comunque più amara... e non v'è contraddizione), mentre si è sbiadita ogni personale passione polemica, restando il desiderio, ultra - obbiettivo, di guardare il problema *realisticamente* nel campo di quella relatività che governa tutta la vita.

L'interesse deriva anche da che, sulle pagine del Florian, io rivivo un lungo periodo di storia italiana che permette di capire meglio molte delle dottrine morali, economiche, giuridiche, svoltesi nel suo ciclo.

L'opera del Florian è pressochè completa sull'argomento, e solo non comprendo la dimenticanza di parecchi miei articoli, non destituiti di importanza, ove si consideri il loro legame con un progetto di legge, da me e da altri proposto alla Camera dei deputati, intorno al quale fu alto e vivo il dibattito.

La questione agitata dall'A. sembra sul terreno dell'assoluto pressochè irrisolvibile, giacchè se le ragioni propizie alla « teoria psicologica della diffamazione » sono veramente imponenti di numero e di valore, le eccezioni proposte dagli scrittori più serii e punto settarii non si possono trascurare.

In uno Stato libero, alla censura dei costumi deve consentirsi ampio mezzo di esplicarsi, perchè dove non esiste il controllo della critica e della pubblica opinione tutto si corrompe, e presto o tardi le forze compresse divampano; ma, d'altro canto, non è lieve il pericolo di una libertà licenziosa ispirata ad una retorica fede negli intendimenti « sociali » dei censori.

Sarà sapiente quel legislatore che sia capace di comporre il dissidio fra questi due fini diversi, ed a tale legislatore, l'opera, che consiglio agli studenti universitari, ai giovani magistrati, avvocati ed agli uomini politici, offre un valido nobile sussidio.

ADOLFO ZERBOGLIO.

G. DEL VECCHIO, *La criminalità negli « sports »*, Torino, Bocca, (n.º 344 « Piccola biblioteca di scienze moderne »), 1927.

Un volume al quale si addice convenientemente la qualifica di « interessante », per la quantità dei dati che contiene e per le riflessioni che suscita nel lettore accorto.

Ha il difetto che si riscontra nella maggioranza dei libri di « criminologia », cioè la scarsa critica sui fonti delle notizie; la riunione caotica delle notizie stesse; l'uso indeterminato e generico della espressione « delinquenza »; la tendenza a dare per consolidate teorie sempre discutibili e teorie incerte; ma ha il pregio dell'onestà dell'intento e di una larga copia di osservazioni coraggiose e sagaci.

L'A., avvicinato lo « sport » al giuoco, fa una lunga disamina storica e psicologica dello sport presso i diversi popoli, e quindi, confrontata la

« ginnastica » allo sport, fissa i rapporti che questo ha colla degenerazione, esponendo in un quadro efficace quelli che definisce « sports criminali ».

Nella parte terza studia gli « sportivi » in rapporto alla loro figura morale, delineando il tipo dello « sportivo » delinquente nato o d'occasione, per passare poi ad una impressionante statistica di quelli che si possono denominare i « reati » dello « sport ».

« L'ultimo capitolo è dedicato al problema del « reclutamento » degli sportivi in genere e degli chauffeurs in particolare, rilevando quanto si dovrebbe essere rigorosi coll'esclusione di tutti i tarati fisici o psichici; ed alla insufficienza delle sanzioni penali contro la « criminalità sportiva ».

Lo « sport », idealmente mezzo di perfezionamento della razza, concorre, forse, di preferenza a deteriorarla, e merita così adesione, qualunque sia la reale fiducia nel suo successo, lo sforzo di chi cerca di resistere ad una infatuazione la quale, secondo accade spesso, copre una merce avariata col drappo di una bandiera pura.

ADOLFO ZERBOGLIO.

GENNARO MARCIANO, *Il titolo X del codice penale* (con note di Enrico Altavilla), 2 volumi, pag. 362 - 231, Napoli, Morano, 1926.

Un'opera che può ripubblicarsi dopo 37 anni, senza alcuna modificazione nel testo, dimostra di per sè stessa la sua vitalità.

Il titolo X di Gennaro Marciano ha effettivamente i caratteri dei lavori di robusta intelaiatura, sorti da una conoscenza profonda dell'argomento, da un pensiero lucido, e, nel caso, da uno « squisito » senso giuridico.

Il tempo non è passato invano, nemmeno per questi due volumi, ma, mentre - ove essi si riferiscano al momento in cui vennero scritti - si palesano in perfetta armonia della dottrina e commentano il diritto positivo con eccezionale acume, così da aver costituito una guida sicura per la sua applicazione pratica, servono d'altra parte, per ciò solo, mirabilmente da pietra di paragone delle deficienze insite nella legge, avuto riguardo ai nuovi bisogni ed ai progressi della dottrina, e permettono di stabilire quello che fu il comportarsi della giurisprudenza nell'adattare la legge stessa alle mutate condizioni, o nell'anchilosarsi fuori della realtà.

Si obietterà che, alla vigilia di un codice destinato inevitabilmente ad essere assai diverso dall'odierno, una trattazione colla data del 1890 ha poca probabilità di riuscire utile, ma se si riflette che il codice aspettato resterà fedele al principio - d'altronde inerente ad un qualunque tipo di codice - della definizione delle figure giuridiche, il valore, anche pratico, del libro del Marciano, per i suoi meriti intrinseci, resta intatto.

Nella loro natura ontologica i delitti contro la proprietà sono analizzati minutamente, col sottile processo proprio dei giuristi che hanno fatto capo ai Carrara ed ai Pessina, o ne hanno avuto la « forma mentis » e la preparazione culturale.

Il 1° volume è dedicato al furto (furto semplice, furto aggravato, furto qualificato); al furto violento (rapina, estorsione, ricatto); alla truffa (nozione, speciali figure).

Il 2° è dedicato alle appropriazioni indebite (nozione, speciali figure), alla ricettazione (nozione, ricettazione aggravata), alla usurpazione (nozione, speciali figure), e si chiude con un capitolo sulle disposizioni comuni ai differenti reati contro la proprietà (i reati patrimoniali in rapporto al valore, al risarcimento del danno, al vincolo del sangue).

A quest'opera insigne l'Altavilla ha fatto precedere una simpatica introduzione rivolta ad indicare, nelle somme linee, come in referenza al concetto di *pericolosità*, assunto dalla scuola positiva quale fulcro della repressione, dovrebbe essere disciplinata la difesa penale della « proprietà ».

Le considerazioni dell'Altavilla meritano di essere valutate e meditate, ed hanno principalmente il pregio di accostarsi a quel positivismo... positivo che è, un po', la mia idea dominante, e si scosta dal « positivismo ufficiale », in quanto non fantastica di giudizi di pericolosità sulla base delle stigmate fisico - psichiche e su di un esagerato peso generico dei motivi a delinquere, sibbene collega l'apprezzamento della pericolosità alla violazione di norme concrete che ne calcolano con maggior esattezza gli estremi ed il contenuto.

ADOLFO ZERBOGLIO.

F. ERCOLE, *La politica di Machiavelli*, Roma, Anonima romana editoriale, 1926.

L'Ercole con questo magistrale lavoro ci rivela la sua perfetta conoscenza del pensiero del Machiavelli e di tutta la letteratura relativa, non solo, ma anche del complesso e profondo significato delle teoriche politiche dalla fine del medioevo a tutto il Rinascimento.

L'autore ha riunito in questo volume, ricco, oltre che di larghissima documentazione, di un senso raro di penetrazione e di acume filosofico, alcuni suoi pregevolissimi articoli apparsi in diverse importanti riviste, compiendone una rifusione sapiente, per modo da avere il lettore l'impressione di trovarsi di fronte ad un'opera organica nello sviluppo e lucidamente logica nelle conclusioni.

Il cap. IV, intitolato « Da Dante a Machiavelli », è una sintetica ed armonica rielaborazione degli studi fatti in tal campo dall'Ercole appunto per il periodo compreso fra le vite dei due grandi fiorentini, che segnano due momenti fondamentali dello sviluppo del pensiero italiano, e che però si contrappongono con profondo significato e si completano attraverso il periodo storico che li divide. « L'umanesimo, dichiara L'A., è il ponte attraverso cui il pensiero machiavellico si riattacca a quello dantesco », per il fatto « che alla sua teoria Dante è condotto dalla esigenza di sostituire alla soluzione sovranaturale e celeste offerta da S. Tommaso e dalla tradizione tomistica, una soluzione terrena ed umana del contrasto tra la materia e la forma, della moralità intellettualistica ed aristotelica »; ed una soluzione in senso terreno « in questa vita terrena, senza che occorra commetterne all'azione della poesia la risoluzione nella vita futura ». « Così Dante medioevale, conclude l'E., rompendo le maglie del proprio sistema etico, preannuncia il concetto dell'Uomo, che sarà proprio dell'umanesimo, e dà la mano a Machiavelli moderno ». Questo raffronto implica una nota comune ai due grandi spiriti: il fascino di Roma, di quella Roma che dovrà segnare la resurrezione d'Italia: per Dante in senso imperiale, guida Virgilio, per Machiavelli in senso repubblicano, guida Livio; per Dante il *Veltro* è il successore dei Cesari, per Machiavelli il *Principe* dev'essere l'imitatore degli antichi fondatori ed ordinatori di repubbliche e di regni, e dei dittatori romani.

Lo spirito umanistico è comune ad entrambi. Il pensiero etico e politico dantesco non può dunque essere tanto medievale, che in esso non spunti la politica e l'etica umanistica. Ma se il *Veltro* e il *Principe* hanno di comune la fede nella salvezza d'Italia, si differenziano nella scelta dei mezzi necessari a quel fine. Per Dante la salvezza d'Italia è in ragione e in armonia con quella dell'Impero, per Machiavelli in ragione di sè stessa, cioè della sua indipendenza e sovranità. Questa diversa visione etico-politica del Machiavelli si spiega con la risoluzione in termini di realtà effettuale dei principi di libertà, di virtù e di giustizia, che altrimenti erano stati concepiti nel medioevo.

L'Ercole esaurientemente ciò dimostra nel 1° capitolo, dove dichiara che pel Machiavelli la *libertà* è la libertà del volere, intesa non più in senso scolastico - tomistico, nè tanto meno nel senso dell'*arbitrium indifferentiae* degli arbitraristi puri, ma come proiezione nella realtà effettuale della interiore determinazione dell'individuo, che è quanto dire « piegare la realtà concreta alla direzione della propria volontà ». Si è già fuori del limite della pregiudiziale intellettualistica del pensiero tomistico

medievale ed oltre al cieco dominio di quella Fortuna, che già per L. B. Alberti dipendeva « dalla virtù o dalla stoltizia degli uomini », e il cui concetto subisce nella mente del Machiavelli una limitazione, nel senso che essa è ridotta ad arbitra parziale delle azioni dell'uomo, essendo l'altra parte dominata dalla libertà del volere, la quale tanto più vale ed è in atto, quanto più contende il campo alla prima. In questo sforzo di contesa e di riduzione è l'esplicazione della *virtù* dell'uomo, che consiste pel Machiavelli nel « valutare gli ostacoli, le difficoltà, i pericoli inerenti ad ogni situazione di fatto, non già per trarne motivo a non volere - che sarebbe viltà, cioè negazione di virtù, - ma per trarne motivo a volere come suol dirsi con cognizione di causa, e ad agire in coerenza a tal cognizione ». La virtù così intesa ha un puro valore economico, cioè mira al bene particolare, cui l'animo dell'uomo è naturalmente propenso; ed è questa la moralità comune, la bontà economica, mancando anche la quale, amorali sono coloro che non riescono ad essere nè buoni, nè cattivi; come quel Pier Soderini, che, per non darsi pensiero di nulla, perdette la repubblica. Ma la virtù ha due grandi forme: la forma economica (virtù pura e semplice) e la forma morale (bontà); se la prima risponde alla natura egoistica dell'uomo, la seconda è assolta, ed unicamente, dallo Stato. Tutta la penetrazione geniale ed acuta, veramente originale, che l'Ercole dimostra nel III capitolo della sua opera, mira a fissare ed a dimostrare le ragioni e i modi della risoluzione della morale, secondo Machiavelli, nel principio e nella forza dello Stato, che così agendo, attua il suo fine: la *giustizia*. L'uomo, difatti, che pel Machiavelli, pessimista a differenza di Aristotele, mira al suo interesse, è costretto nello Stato a fare quello che altrimenti non farebbe, a praticare cioè il culto del bene comune, trascendente l'individuo. Solo nello Stato, dunque, si attua la giustizia, e soltanto per esso hanno una ragione finalistica la libertà e la virtù, le quali nella concezione tomistico - aristotelica erano pensate attuantesi in una sfera di rapporti con lo Stato, non sul terreno unico, personale, totalitario dello Stato. Data la pregiudiziale pessimistica del Machiavelli circa la natura originaria dell'uomo, ma data anche la sua concezione del necessario perfezionamento dell'uomo stesso con le forze di cui dispone in questo mondo, elaborate dalla vita civile, lo Stato pel Machiavelli non è concepito come mero strumento di un'autorità trascendente, e tanto meno in senso contrattualistico, ma per la libertà del volere e per la virtù di uno, il Principe, che sottoponga alla sua le altrui volontà. Una volta così formato, non è pensabile pel Machiavelli che non comprenda tutti, e in tutto, non si risolva nella realtà umana intera, del corpo

e dell'anima, perchè fuori di esso, od anche al margine, l'uomo praticerebbe soltanto la virtù intesa in senso economico, e però contrasterebbe ai fini necessari ed autonomi dello Stato. Siamo alla differenza fondamentale fra due filosofie, e fra due mondi = l'uno dominato da Dio, l'altro costruzione dell'uomo; quello, dantesco, in funzione del principio religioso e di una morale religiosa; questo, machiavellico, in funzione del principio della vita civile, e con una morale statale = Non che lo Stato sia per questo svuotato di ogni valore religioso, chè anzi tanto più esso è forte e virtuoso, quanto meglio è fondato su ordinamenti non solo civili, ma anche religiosi; gli è che lo Stato avendo interessi e fini suoi, non sopporta l'autorità di un potere religioso, implicante la superiorità dei suoi interessi e dei suoi fini a quelli dello Stato. Ecco nato lo Stato moderno nella realtà del XV e XVI secolo; ecco completa e precisa la visione che dello Stato aveva avuto Bartolo: *communitas sibi princeps*. Ma non basta, dunque, che lo Stato si sia formato; occorre che si difenda, ondè mantenersi ordinato, e per difendersi offenda, cioè sia temuto oltre che amato, perchè se mira unicamente a mantenersi, vuol dire che è potenzialmente corrotto. Offendendo per difendersi, si amplia e si rafforza, cioè comprende sempre di più, e meglio, la maggior somma di individui, determinandone l'orientamento verso il bene, che coincide con la ragione del suo essere e del suo divenire. Occorre perciò che usi tutti i mezzi di cui può disporre, valevoli unicamente a legittimare quella sua ragione e quel suo fine, che sono la ragione in atto della natura superiore dell'uomo e il fine concreto della storia umana, e ad assicurare per tanto la sua libertà e la sua sanità. Come il Machiavelli intenda la libertà e la sanità dello Stato, e consideri le cause di corruzione in esso e i motivi della sua difesa contro « gli umori maligni del vivere civile », l'Ercole dimostra ampiamente nel 3° capitolo del suo poderoso libro, con la consueta acutezza d'indagine e lucidità di sintesi.

Per il Machiavelli, dunque, morale e politica si sviluppano su di un unico piano, costituiscono esse i due aspetti dell'essere e del divenire dell'uomo, il quale così nello Stato, e soltanto in esso, attinge ed elabora le forze ed i modi del suo perfezionamento.

In ciò consiste il giudizio critico che l'Ercole ci ha finalmente dato sul Machiavelli, compiendo in tal modo l'opera del Villari, rimasta alla visione storica, comunque ampia, della vita e dell'opera del Segretario fiorentino, e rendendo anche più chiari i concetti del Ferrari e dell'Oriani, circa l'interpretazione di quella che è stata chiamata, e non a torto, la *sfnge* machiavellica.